

# ACCORDO ISTITUZIONALE

(Art. 15 L. 241/1990 e ss.mm.ii.)

TRA

I COMUNI DI

LINGUAGLOSSA E CASTIGLIONE DI SICILIA (CT)

E

L'ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE

E DELLA MOBILITÀ

E DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

PER

INTEGRAZIONE FUNZIONE DI STAZIONE APPALTANTE

PER

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI COLLEGAMENTO

E MOBILITA' INTEGRATO NEL COMPENSORIO

ETNA NORD - ALCANTARA

L'anno 2019 il giorno 19 del mese di aprile in Linguaglossa (CT), presso i locali della sede temporanea del Comune di via Puglisi 1, fra le parti:

- **COMUNE DI LINGUAGLOSSA (CT)** C.F. 83001990874 rappresentato dal Sindaco pro-tempore **Salvatore Puglisi** nato a [REDACTED] quale sottoscrive il presente accordo istituzionale in quanto autorizzato dal Consiglio comunale giusta delibera n. 15 del 19/03/2019, con sede in piazza Municipio 23 dove lo stesso è domiciliato per la carica,

- **COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA (CT)** C.F. 00291090876 rappresentato dal Sindaco pro-tempore **Antonino Camarda**, nato a [REDACTED]

[REDACTED] il quale sottoscrive il presente accordo istituzionale in quanto

autorizzato dal Consiglio comunale giusta delibera n. 5 del 21/03/2019, con sede in piazza Lauria 1 dove lo stesso è domiciliato per la carica, nell'articolato che segue denominati congiuntamente **COMUNI**, e

**- ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'**

rappresentato dall'**On. Avv. Marco Falcone**, nato [REDACTED] il quale sottoscrive il presente accordo istituzionale in qualità di Assessore Regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità con sede in Palermo, Via Leonardo da Vinci 161, dove lo stesso è domiciliato per la carica,

**- DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO C.F. 80012000826** rappresentato dall'**arch.**

**Salvatore Lizzio**, nato ad [REDACTED] il quale sottoscrive il presente accordo istituzionale in qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico stesso con sede in Palermo, Via Munter n. 21, dove lo stesso è domiciliato per la carica, nell'articolato che segue denominato **DIPARTIMENTO**,

**PREMESSO CHE:**

- i Comuni di Linguaglossa e Castiglione di Sicilia (CT) sono titolari di una pista rotabile che collega piano Provenzana, nel territorio del comune di Linguaglossa, alla parte sommitale del vulcano Etna (pista altomontana Etna Nord) attraversando il territorio del Comune di Castiglione di Sicilia, e che tale pista rotabile costituisce bene demaniale fondamentale per lo sviluppo turistico ed economico delle comunità locali;

- nell'anno 1971, con deliberazione n. 70 del 17/04/1971 e successivo contratto rep. n. 576 del 22/02/1973, il comune di Linguaglossa ha concesso alla società Star s.r.l. una porzione di terreno su cui realizzare una strada per il raggiungimento dei crateri dell'Etna, e che nell'anno 1973 hanno avuto inizio le attività escursionistiche con partenza da piano Provenzana del Comune di Linguaglossa per il raggiungimento dei crateri sommitali;

- nell'anno 1999 il comune di Linguaglossa ha rinnovato il superiore contratto di concessione,



esteso alla piscina mareneve, la cui validità è stata protratta sino al 10/07/2013;

- contestualmente, nell'anno 1999 il comune di Castiglione di Sicilia ha stipulato analogo contratto di concessione con la medesima Società Star s.r.l. per le attività rientranti nel territorio di competenza;

- con decreto del Presidente della Regione siciliana del 17/03/1987 è stato istituito il Parco Regionale dell'Etna e che, conseguentemente, la pista rotabile è risultata ricadente, per la maggior parte, in "zona A" del medesimo Parco, dove è espressamente consentito, previa autorizzazione dell'ente preposto alla sua tutela, l'accesso con automezzi autorizzati per finalità turistico-ricreative esclusivamente *"sui tracciati esistenti e, ove possibile, su tracciati che presentino un minore impatto ambientale e/o un minor rischio rispetto ai fenomeni eruttivi del Vulcano"*;

- negli anni 2014-2015-2016 i due Comuni hanno optato per la gestione unitaria della menzionata pista mediante il modello concessorio ad unico soggetto giuridico, e che nel successivo 2017 non è stato individuato alcun operatore economico a cui concedere le autorizzazioni per l'espletamento delle attività escursionistiche ai crateri sommitali, per la individuata necessità di effettuare investimenti finalizzati a rendere la pista rotabile più sicura e per migliorarne la fruibilità;

- in data 20/10/2017 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa fra i comuni di Linguaglossa e Castiglione di Sicilia, avente come finalità la realizzazione di un nuovo sistema di collegamento e mobilità integrato nel comprensorio "Etna Nord e Alcantara" quale strumento di promozione dello sviluppo socio-economico e turistico del territorio, con l'intento di porre in essere ogni più utile azione amministrativa a tal fine;

- per il raggiungimento delle finalità prefissate, all'art. 2 del superiore Protocollo d'intesa è stato individuato quale soggetto "capofila" il comune di Linguaglossa;

- in attuazione del superiore protocollo d'intesa, la Giunta Municipale del comune di

Linguaglossa, con delibera n. 104 del 27/11/2017 di immediata esecutività, ha dato mandato al Settore affari generali dello stesso Comune, di predisporre un avviso esplorativo destinato agli operatori economici eventualmente interessati alla presentazione di proposte di finanza di progetto ex art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzato alla realizzazione di un nuovo sistema di collegamento e mobilità integrato nel comprensorio "Etna Nord e Alcantara" in linea con le finalità prefissate nel Protocollo d'intesa siglato in data 20/10/2017 dai comuni di Linguaglossa e Castiglione di Sicila;

- in esecuzione della superiore delibera di G.M., con Determina n. 348 del 01/12/2017 del dirigente del Settore affari generali del comune di Linguaglossa, è stato approvato lo schema di avviso esplorativo per la ricerca di operatori economici eventualmente interessati alla presentazione di proposte di finanza di progetto ex art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. finalizzato alla realizzazione di un nuovo sistema di collegamento e mobilità integrato nel comprensorio "Etna Nord e Alcantara" in linea con le finalità prefissate nel citato Protocollo d'intesa siglato dai comuni di Linguaglossa e Castiglione di Sicila;

- in data 18/12/2017 il superiore avviso esplorativo è stato pubblicato all'Albo pretorio del comune di Linguaglossa e, per estratto, sulla GURS n. 51 parte II del 22/12/2017 con avviso di proroga uscito sull'edizione n. 18 del 04/05/2018, sulla GURI 5° Serie Speciale – Contratti pubblici n. 147 del 22/12/2017 con avviso di rettifica e proroga dei termini pubblicato sulla GURI 5° Serie Speciale – Contratti pubblici n. 47 del 23/04/2018, e successivamente anche sulla GU dell'UE con avviso n. 192370-2018-IT del 03/05/2018, finalizzato alla ricerca di operatori economici eventualmente interessati alla presentazione di proposte di finanza di progetto ex art. 183 comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione di un nuovo sistema di collegamento e mobilità integrato nel comprensorio "Etna Nord - Alcantara", a mezzo della realizzazione di opere, approntamento di servizi, utilizzo di tecnologie funzionali allo spostamento di persone nell'ambito del territorio dei due comuni Linguaglossa e





Castiglione di Sicilia, in grado di rendere maggiormente fruibili i luoghi d'interesse turistico dei territori interessati e di agevolarne ed incentivarne i relativi flussi, limitando al minimo l'impatto ambientale e ottimizzando al massimo l'efficienza e la rapidità ed efficacia degli spostamenti;

- alla scadenza del termine fissato del 30.06.2018 nel superiore avviso, al comune di Linguaglossa sono risultate pervenute n.3 proposte di finanza di progetto:

- Ditta ISEA Viaggi Srl con sede in via Strada Pilata n. 4 Misterbianco (CT) prot. n. 7427/2018;
- A.T.I Etna Alcantara Mobility con capogruppo la ditta Turismo Alcantara S.r.l. e componenti RTI – Mongibello Engineering srl – Jonica 2001 Soc. Coop. – Sicily Shop S.r.l. – Aleclà S.a.s. di Antonino Serenella & C. prot. 7494/2018;
- A.T.I. Di Bella Viaggi – Etna Travel Service prot. 7495/2018;

- con Determina n. 227 del 19.7.2018 del responsabile del Settore affari generali del comune di Linguaglossa, è stata costituita una Commissione composta da n.5 membri di provata levatura e competenza, per la valutazione delle proposte pervenute in Comune, secondo le procedure e con i criteri fissati nell'Avviso esplorativo.

- che la superiore Commissione costituita presso il comune di Linguaglossa, si è validamente insediata in data 31.7.2018 (giusta Verbale n.1) ed ha concluso i suoi lavori in data 11.9.2018 (giusta Verbale n.5) adempiendo ai compiti previsti nell'Avviso e assegnati con la citata Determina n. 227/2018.

- a seguito della valutazione comparativa effettuata dalla superiore Commissione, fra le 3 proposte pervenute ed ammesse, quella con il maggior punteggio conseguito è risultata essere la proposta dell'A.T.I. Etna Alcantara Mobility (88 punti), giusta Verbale n. 5 del 11/09/2018;

- tutta la documentazione prodotta dall'A.T.I. Etna Alcantara Mobility ai sensi di quanto previsto dall'art. 183 comma 15 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., costituita dalla documentazione

amministrativa rispondente ai requisiti richiesti (giusta Verbale n. 2 della Commissione) e dalla proposta progettuale con elaborati grafici e tecnico-contabili, n. 1 DVD (project financing Etna - Alcantara Mobility) e n. 1 DVD (cauzione) e con inclusa la documentazione relativa ai soggetti componenti l'A.T.I. Etna Alcantara Mobility (Jonica 2001 soc. coop. - Mongibello Engineering srl - Aleclà sas di Antonino Davì Serenella C. - Sicilyshop srl), è stata verificata con esito positivo dall'apposita Commissione costituita ed è stata posta in custodia agli atti del Comune;

- la proposta progettuale presentata dall'A.T.I. Etna Alcantara Mobility risultata quella con il punteggio maggiore, prevede, sinteticamente, la realizzazione di:

- 1) Ponte di acciaio e vetro sul fiume Alcantara;
- 2) Strada di collegamento tra Mitogio e la stazione di partenza/arrivo della bidonvia delle Gurne;
- 3) Bidonvia di collegamento tra le Gurne sull'Alcantara e il centro abitato di Castiglione di Sicilia;
- 4) Cabinovia di collegamento tra il piano Provenzana e quota 2365 s.l.m. circa sul vulcano e utilizzo di mezzi ibridi per il raggiungimento di quota 3000 s.l.m.;

- il costo complessivo stimato per la realizzazione della proposta di finanza presentata dall'A.T.I. Etna Alcantara Mobility di € 23.259.752,21, è previsto a totale carico dei proponenti;

- tutti gli atti di cui alla sopra descritta procedura posta in esse dal comune di Linguaglossa sono giacenti presso gli uffici del Comune stesso che li ha in custodia;

- ai sensi dell'art. 5 comma 12 della L.R. n. 12/2011, i pareri sui progetti di importo previsto superiore a tre volte la soglia di spesa comunitaria sono resi dalla Commissione Regionale Lavori Pubblici istituita quale organo tecnico consultivo della Regione;

- ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, le amministrazioni pubbliche possono concludere

tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, e che per detti accordi vanno osservati, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3 della stessa Legge;

- l'articolo 5 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii stabilisce che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, può non rientrare nell'ambito di applicazione del Codice D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., quando l'accordo stesso stabilisce e/o realizza una concreta cooperazione tra le amministrazioni nell'ottica di conseguire obiettivi in comune nell'interesse pubblico;

- con deliberazione n. 567 del 31/05/2017 l'ANAC ha fornito il proprio parere chiarendo che un accordo istituzionale siglato ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico effettivamente comune alle amministrazioni partecipanti e con una reale condivisione di compiti e responsabilità, e che i movimenti finanziari tra gli stessi soggetti deve configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute e che il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento delle norme comunitarie ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli stati membri;

- con nota e-mail assunta al prot. 250642 del 29/11/2018 del Dipartimento Regionale Tecnico, il comune di Linguaglossa (CT) ha trasmesso una bozza di accordo istituzionale da sottoscrivere ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990, al fine di conferire al Dipartimento stesso parte delle funzioni di stazione appaltante per l'istruttoria della proposta di finanza di progetto ex art. 183 comma 15 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. presentata dall'A.T.I. Etna Nord Alcantara Mobility e, in caso di esito negativo, delle altre due proposte presentate dagli operatori economici in risposta al citato Avviso pubblico, nell'ambito del citato protocollo d'intesa siglato per la realizzazione del nuovo sistema di collegamento e mobilità integrato nel comprensorio Etna Nord – Alcantara di cui alle superiori premesse;

- con nota prot. 268884 del 21/12/2018, il Dipartimento Regionale Tecnico ha richiesto



all'Ufficio del Genio Civile di Catania competente per territorio, la disponibilità per l'espletamento delle attività e delle funzioni richieste dal comune di Linguaglossa, per la sottoscrizione dell'accordo istituzionale ex art. 15 L. 241/1990 finalizzato alla realizzazione del nuovo sistema di collegamento e mobilità integrato nel comprensorio Etna Nord – Alcantara di cui sopra;

- con nota prot. 28659 del 06/02/2018 l'ufficio del Genio Civile di Catania ha fornito la propria disponibilità per l'espletamento di attività e funzioni di cui alla superiore richiesta del Dipartimento Regionale Tecnico;

- con nota prot. 51209 del 05/03/2019 il Dipartimento Regionale Tecnico ha ritrasmesso la bozza di accordo istituzionale predisposto dal comune di Linguaglossa, con le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie e/o opportune, per la necessaria presa visione e per la rituale approvazione ed autorizzazione alla successiva sottoscrizione da parte degli Organi comunali competenti di ambedue i comuni di Linguaglossa e Castiglione di Sicilia;

- con deliberazioni n. 15 del 19/03/2019 del Consiglio comunale di Linguaglossa e n. 5 del 21/03/2019 del Consiglio comunale di Castiglione di Sicilia, è stata approvata la bozza di accordo istituzionale ritrasmesso con modifiche ed integrazioni dal Dipartimento Regionale Tecnico agli stessi Comuni e sono stati autorizzati alla sua sottoscrizione i rispettivi Sindaci;

- il presente accordo istituzionale, dopo la sua stipula per atto scritto, sarà sottoscritto con firma digitale e, successivamente, sarà approvato con D.D.G. del Dipartimento Regionale Tecnico e pubblicato nell'apposito spazio del sito istituzionale del Dipartimento unitamente allo stesso D.D.G. di approvazione;

- la sottoscrizione del presente accordo non prevede alcun onere economico a carico delle Amministrazioni firmatarie né pagamento di corrispettivi.

**CONSIDERATO CHE:**

- i comuni di Linguaglossa e Castiglione di Sicilia (CT) al fine di procedere alla realizzazione



degli interventi descritti nelle superiori premesse mediante le procedure previste per la finanza di progetto di cui all'art. 183 comma 15 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. avendo preso atto della necessità di ricorrere all'esterno delle proprie strutture organizzative in relazione alla carenza delle specifiche professionalità interne occorrenti, ritengono necessario oltre che opportuno ricorrere alla collaborazione del Dipartimento Regionale Tecnico e/o dei suoi uffici periferici aventi specifica competenza in materia di contratti pubblici, come fra l'altro disciplinato dalla citata norma Regionale, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel protocollo d'intesa siglato il 20/10/2017;

- il Dipartimento Regionale Tecnico con i suoi uffici periferici è una struttura dotata di elevate competenze sul piano tecnico-organizzativo ed ha specifica competenza in materia di opere pubbliche potendo svolgere la funzione di stazione appaltante ovvero le relative attività di assistenza collaborazione e supporto, di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza e di collaudo per conto di altri soggetti pubblici e privati, e che all'interno del Dipartimento ovvero del suo ufficio periferico individuato nell'Ufficio del Genio Civile di Catania, sono presenti le figure professionali idonee per le attività oggetto del presente accordo istituzionale;

- il presente accordo è concepito esclusivamente tra amministrazioni aggiudicatrici per realizzare una concreta cooperazione nell'ottica di conseguire obiettivi in comune nell'interesse pubblico, coincidenti con gli obiettivi prefissati nel protocollo d'intesa siglato fra i citati Comuni il 20/10/2017;

- il presente accordo intende effettivamente regolare la realizzazione di un interesse pubblico comune alle amministrazioni partecipanti, con reale condivisione di compiti e responsabilità, con movimenti finanziari limitati al solo ristoro delle eventuali spese da sostenere, e che lo stesso accordo non può in alcun modo interferire con il perseguimento delle norme comunitarie riguardanti la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli stati membri;

- in ragione del miglior perseguimento dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, ed in applicazione dei principi di collaborazione e sussidiarietà per il perseguimento dell'interesse pubblico, il comune di Linguaglossa ed il comune di Castiglione di Sicilia intendono congiuntamente affidare al Dipartimento Regionale Tecnico che è disponibile con il suo ufficio periferico del Genio Civile di Catania a fornire la propria collaborazione, parte delle funzioni di stazione appaltante per la realizzazione di un nuovo sistema di collegamento e mobilità integrato nel comprensorio Etna Nord – Alcantara mediante la realizzazione di opere e la fornitura di servizi con proposte di finanza di progetto di cui all'art. 183 comma 15 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. come ampiamente descritto nelle superiori premesse.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO FRA LE PARTI COME SOPRA  
COSTITUITE SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Articolo 1**

(Oggetto scopi e finalità)

Le premesse sono parte integrante del presente Accordo.

Oggetto del presente Accordo è la realizzazione di un nuovo sistema di collegamento e mobilità integrato nel comprensorio Etna Nord – Alcantara, mediante l'esecuzione di opere stabili e la fornitura di servizi per la fruizione dei luoghi di elevato interesse turistico dei territori dei **COMUNI** limitando al minimo l'impatto ambientale ed ottimizzando al massimo l'efficienza la rapidità e l'efficacia degli spostamenti dei flussi turistici, attuando ove possibile una delle proposte di finanza di progetto di cui alle premesse, con lo scopo di realizzare un progetto di sviluppo anche sociale attraverso l'azione sinergica delle amministrazioni pubbliche e la partecipazione del privato.

Le finalità si individuano nel conseguente aumento dei flussi turistici nei territori, per l'incremento sostanziale del numero di visitatori e fruitori dei due poli turistici Etna Nord -

Piano Provenzana e Gole dell'Alcantara, con incremento delle attività escursionistiche alle quote sommitali del Vulcano in condizioni di sicurezza, e valorizzazione di beni storici ambientali e monumentali presenti nei territori dei comuni del comprensorio direttamente coinvolto e conseguente relativo sviluppo economico ed occupazionale con riflessi per l'intero settore orientale della Regione.

Il **DIPARTIMENTO** con i suoi uffici periferici si pone come strumento per il perseguimento delle finalità prefissate:

## Articolo 2

(Ruoli e ambiti)

Il presente Accordo, con le condizioni contenute, regola ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. i rapporti fra il **DIPARTIMENTO** e i **COMUNI**.

Per la realizzazione degli interventi descritti in premesse e per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1, il **DIPARTIMENTO** assume parte delle funzioni di Stazione appaltante, attraverso la propria struttura periferica individuata nell'Ufficio del Genio Civile di Catania, per le attività e con le limitazioni specificate ai successivi artt. 3 e 6.

Il **DIPARTIMENTO**, prima dell'attivazione delle procedure connesse con le funzioni di cui al precedente comma, predisporrà un programma di tutte le attività da porre in essere, con la relativa cronologia di massima, da sottoporre ai **COMUNI** per la loro presa visione, ai quali rimangono le funzioni specificate al successivo art. 3.

Il Dirigente Generale del **DIPARTIMENTO** provvederà alle nomine oggetto del presente Accordo, per i soggetti che saranno individuati per assumere gli incarichi per l'espletamento delle attività e delle funzioni di cui al successivo art. 3, fra il personale dell'Ufficio del Genio Civile di Catania e/o eventualmente del **DIPARTIMENTO** e/o anche di altro ufficio periferico.

## Articolo 3



(Funzioni e attività)

Per l'esecuzione dell'appalto di interventi e opere da realizzare in attuazione del presente Accordo, si applicano le disposizioni di natura legislativa e regolamentari in materia di opere pubbliche di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e le relative Linee guida dell'ANAC.

Per la realizzazione degli interventi di finanza di progetto descritti in premessa e la conseguente attuazione delle finalità di cui al precedente art. 1, in esecuzione del presente

Accordo, il **DIPARTIMENTO** espleta le funzioni nel seguito elencate:

- a) Responsabile Unico del Procedimento previsto ai sensi dall'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- b) verifica dei progetti, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- c) nomina della Commissione di gara ed espletamento procedure di gara sino alla proposta di aggiudicazione;
- d) acquisizione dei documenti necessari per la stipula del contratto;
- e) direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza sia nella fase progettuale che di esecuzione dei lavori funzioni di cui agli articoli 101 e 111 del D.lgs. 50/2016, ove richiesto;
- f) collaudo tecnico-amministrativo e statico, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- g) definizione delle eventuali controversie in via amministrativa.

Per la realizzazione degli interventi di finanza di progetto descritti in premessa e la conseguente attuazione delle finalità di cui al precedente art. 1, in esecuzione del presente

Accordo, i **COMUNI** espletano le attività elencate nel seguito:

- a) approvazione dei progetti ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e inserimento nei relativi programmi triennali dei lavori pubblici;
- b) determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e autorizzazione all'avvio delle procedure di gara per l'individuazione dell'esecutore;



c) approvazione proposta di aggiudicazione e aggiudicazione ai sensi degli artt. 33 e 32 del

D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

d) stipula del contratto di appalto e successiva approvazione ai sensi degli artt. 32 e 33 del

D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

#### Articolo 4

(Risorse economiche – Regolamentazione rapporti economici)

Nessun onere economico potrà gravare sul **DIPARTIMENTO** dall'espletamento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente Accordo.

Parimenti, nessun pagamento e/o compenso è dovuto al **DIPARTIMENTO** sotto qualunque forma e titolo, per l'espletamento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente Accordo, ad eccezione del solo rimborso delle spese sostenute dal personale impegnato nell'espletamento delle funzioni assunte.

Tutte le risorse di natura economica necessarie per il finanziamento e la realizzazione delle opere previste nell'ambito del presente Accordo ed in attuazione del citato protocollo d'intesa siglato dai **COMUNI** in data 20/10/2017, saranno a totale carico della finanza di progetto di cui all'art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Le spese e gli oneri eventualmente necessari per l'avvio e per l'espletamento delle procedure occorrenti per l'attuazione del presente Accordo (a mero titolo esemplificativo obblighi di pubblicità, produzione e duplicazione elaborati progettuali etc.), saranno quantificate dal Responsabile Unico del Procedimento, sulla scorta di adeguata e giustificata elaborazione, e poste a carico dei **COMUNI** in ragione del 50% ciascuno per il relativo pagamento, ed inserite nel quadro economico dei progetti fra le somme a disposizione per essere recuperate nell'ambito del finanziamento.

Gli oneri per tutte le missioni del personale del **DIPARTIMENTO** impegnato nello svolgimento delle attività conseguenti alle funzioni ed agli incarichi di cui ai precedenti artt. 1

e 3 in esecuzione del presente Accordo, sulla scorta di adeguato prospetto di spesa elaborato dal Responsabile Unico del Procedimento, sono posti a carico dei **COMUNI**, che provvederanno al loro rimborso diretto nella misura del 50% ciascuno.

Ove si rendesse necessario svolgere attività di rilievo e/o indagini e/o altre attività anche specialistiche, ovvero si rendesse necessario avvalersi di professionalità che esulano dalle disponibilità e competenze del **DIPARTIMENTO** e/o degli uffici periferici, i relativi oneri, sulla scorta di adeguata e giustificata previsione di spesa predisposta ed inoltrata dal Responsabile Unico del Procedimento, saranno posti a carico dei **COMUNI**, che provvederanno alla necessaria copertura finanziaria nella misura del 50% ciascuno, ed inseriti nel quadro economico dei progetti fra le somme a disposizione per essere recuperati nell'ambito del finanziamento.

Al personale impegnato nell'espletamento delle varie attività a seguito di nomina del Dirigente Generale del **DIPARTIMENTO** secondo quanto previsto ai precedenti artt. 1 e 3, saranno riconosciuti gli incentivi previsti ai sensi del comma 3 dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., quantificati e ripartiti nel rispetto del Regolamento previsto dallo stesso comma 3 del medesimo articolo, emanato dal Presidente della Regione con D.P. 30/05/2018 n. 14 e adottato dall'Amministrazione regionale.

Rimangono nella piena disponibilità del **DIPARTIMENTO**, le risorse economiche di cui al comma 4 del sopra citato articolo 113, nel rispetto dello stesso Regolamento adottato dall'Amministrazione regionale.

Gli oneri relativi agli incentivi ed alle risorse economiche di cui ai commi 3 e 4 del citato art. 113, sono inseriti nei quadri economici dei progetti fra le somme a disposizione dell'Amministrazione nell'ambito dell'appalto.

#### Articolo 5

(Durata dell'Accordo - Recesso)



Il presente Accordo cesserà naturalmente di avere efficacia con la conclusione di tutte le attività connesse con la realizzazione degli interventi previsti nell'Accordo stesso, coincidente con l'approvazione del collaudo definitivo delle opere che saranno realizzate ovvero con l'esito delle eventuali richieste presentate dall'esecutore.

Alle parti è consentito il recesso unilaterale dal presente Accordo, in qualunque momento, per sopravvenute valutazioni o per nuove esigenze connesse con la propria organizzazione, previo preavviso non inferiore a trenta giorni.

### Articolo 6

(Risorse umane e professionali)

Per l'espletamento delle funzioni assunte con il presente Accordo, il **DIPARTIMENTO** assicura una idonea utilizzazione del proprio personale in relazione ai compiti ed alle attività che devono essere svolti in attuazione dell'Accordo stesso, compatibilmente con la propria dotazione di risorse umane.

Ove nell'espletamento delle funzioni assunte il **DIPARTIMENTO** individuasse la necessità, per sopravvenuti impedimenti di tipo procedurale e/o organizzativo interno, affidare a soggetti terzi l'attività di verifica di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i relativi oneri saranno posti a carico dei **COMUNI** nella misura del 50% ciascuno ed inseriti nel quadro economico dei progetti fra le somme a disposizione per essere recuperati nell'ambito del finanziamento.

Parimenti, ove per il **DIPARTIMENTO** si rendesse necessario, per sopravvenuta indisponibilità delle professionalità occorrenti, affidare a soggetti terzi l'attività per verifiche e collaudi anche specialistici nell'ambito delle procedure di collaudo di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i relativi oneri saranno posti a carico dei **COMUNI** nella misura del 50% ciascuno ed inseriti nel quadro economico dei progetti per essere recuperati nell'ambito dell'appalto.

### Articolo 7

(Contenzioso nell'ambito dell'appalto)

In caso di contenzioso derivante dall'espletamento delle procedure di cui al presente Accordo, i relativi oneri sono posti a carico dei **COMUNI** in ragione del 50% ciascuno.

Il **DIPARTIMENTO** è sin da ora legittimato ad agire in giudizio in nome e per conto degli **COMUNI** previa autorizzazione e conseguente sottoscrizione della relativa procura da parte dei rispettivi rappresentanti legali. Le relative spese saranno poste a carico dei **COMUNI**.

### Articolo 8

(Controversie nell'ambito dell'Accordo)

Qualora insorgessero contestazioni relative all'interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del presente Accordo, le parti si obbligano ad esperire tentativo di conciliazione in via amministrativa.

Ove il tentativo di conciliazione non avesse buon fine, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione competente per la materia.

### Articolo 9

(Comunicazioni)

I **COMUNI** e il **DIPARTIMENTO** si impegnano reciprocamente a prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività ripartite per l'attuazione del presente Accordo ed in linea con i doveri della buona fede.

Il **DIPARTIMENTO** avrà cura di tenere informati i **COMUNI** circa le varie fasi delle attività da porre in essere per l'attuazione del presente Accordo, e coordinerà incontri periodici con personale all'uopo incaricato dai **COMUNI** per monitorarne lo stato di attuazione.

### Articolo 10

(Imposta di bollo)

Il presente Accordo, redatto in carta semplice in triplice originale, essendo stipulato fra



pubbliche amministrazioni per finalità di interesse pubblico, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 allegato b) art. 16 e del D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.ii. non è soggetto a bollo e/o a registrazione fiscale.

### Articolo 11

(Referenti dell'Accordo)

Per l'attuazione del presente Accordo sono nominati referenti i soggetti di seguito elencati:

- per il Dipartimento Regionale Tecnico: l'Ingegnere Capo del Genio Civile di Catania Ing.

Natale Zuccarello tel. 095 09372393 p.e.c. [geniocivile.ct@certmail.regione.sicilia.it](mailto:geniocivile.ct@certmail.regione.sicilia.it);

- per il comune di Linguaglossa (CT): il Sindaco Salvatore Puglisi tel. 095 7777111 p.e.c.

[comune.linguaglossa@pec.it](mailto:comune.linguaglossa@pec.it);

- per il comune di Castiglione di Sicilia (CT): il Sindaco Antonino Camarda tel. 0942 980211

p.e.c. [comunedicastiglionedisicilia.demografici@legalmail.it](mailto:comunedicastiglionedisicilia.demografici@legalmail.it);


Letto confermato e sottoscritto in forma cartacea e, successivamente, con firma digitale ai sensi degli artt. 15 e 11 della L. 241/1990.

Comune di Linguaglossa

Comune di Castiglione di Sicilia

Il Sindaco

Il Sindaco



Dipartimento Regionale Tecnico

Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità

Il Dirigente Generale

L'Assessore

Arch. Salvatore Lizzio

On. Avv. Marco Falcone

